



**Ente Bilaterale Nazionale Terziario**

# **APE, RITA E NUOVI STRUMENTI**

**Come cambia la Previdenza Pubblica  
e Complementare**

APE, RITA E NUOVI STRUMENTI



**Ente Bilaterale Nazionale Terziario**



## ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472

info@ebinter.it - ebinter@pec.it - www.ebinter.it

### I SOCI



### COME NASCE

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario è un organismo paritetico costituito nel 1995 dalle Organizzazioni Nazionali Confcommercio e Filcams - Cgil, Fisascats - Cisl e Uiltucs - Uil sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

### GLI SCOPI

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario ha tra i suoi scopi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore Terziario, con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Istituti nazionali, europei, internazionali e di fornire e attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Le azioni individuate dalle parti sociali vengono avviate dall'Ente sia sulla base delle proprie risorse sia ricorrendo all'apporto di professionalità esterne di Enti di formazione, Centri di Ricerca, Centri Studi.

### LE ATTIVITÀ

Ricerche, Formazione/Progetti, Osservatorio Nazionale sul settore Terziario, Statistiche, Archivio della contrattazione decentrata. L'Ente è posto al centro di una rete capillare che comprende oltre 100 Enti Bilaterali territoriali costituiti su tutto il territorio nazionale. Nel corso di questi anni l'attività istituzionale di Ebinter è stata caratterizzata dalla partecipazione anche a progetti formativi finanziati dal FSE. L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario, avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, ha realizzato e continua a realizzare, nel rispetto dei propri obiettivi istituzionali, una serie di pubblicazioni su temi di estrema attualità e di forte valenza per il sistema, in grado di valorizzare le esigenze e le specificità del settore terziario. Sono state editate nel corso di questi anni una serie di ricerche che hanno suscitato l'interesse di tutte le componenti sociali del sistema associativo. Altre iniziative sono state realizzate nel formato cd-rom nell'ottica di un sempre maggior sviluppo della formazione a distanza.



**UNITER S.r.l.** è un Organismo di certificazione accreditato Accredia con un'esperienza consolidata nella certificazione dei sistemi di gestione aziendali (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro) e nella certificazione del prodotto/servizio.

Nel tempo ha integrato la propria offerta con servizi all'impresa complementari volti alla semplificazione, alla competitività e allo sviluppo e valorizzazione delle competenze del personale.

Dal lato svolge, infatti, l'attività di asseverazione di reti di impresa come Organo di Confcommercio autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, dall'altro svolge l'attività di certificazione del personale e di formazione.

Si tratta di consentire alle imprese in un caso di poter usufruire dei benefici fiscali, valutando il contratto di rete e comunicando all'Agenzia delle Entrate la relativa asseverazione, dall'altro si tratta di rilasciare un certificato inerente il professionista, dopo averne valutato le competenze, le conoscenze, le esperienze lavorative e il rispetto del codice deontologico.

L'attività di formazione completa il quadro dei servizi alle imprese. Si tratta di formazione specialistica settoriale di alto livello per accrescere le competenze e per fornire indicazioni utili nella gestione e organizzazione aziendale.



**Ente Bilaterale Nazionale Terziario**

**APE, RITA  
E NUOVI STRUMENTI**

**Come cambia la Previdenza Pubblica  
e Complementare**

**Stampa**

Tipografia C.S.R. S.r.l.  
Via di Salone, 131/C  
00131 Roma

Aggiornato al 15.12.2017

Finito di stampare nel mese di maggio 2018

<b>SOMMARIO</b>	Pag
<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
<b>L'attuale Contesto Normativo</b>	<b>7</b>
I Sistemi di Calcolo	7
I Coefficienti di Trasformazione	12
La Pensione di Vecchiaia	13
La Pensione Anticipata	17
Il Sistema di Salvaguardie	22
<b>Le Nuove Forme di Flessibilità in Uscita</b>	<b>27</b>
L'APE, Anticipo Pensionistico Volontario	29
L'APE Sociale	32
L'APE Aziendale	37
RITA, La Rendita Integrativa Temporanea	38
I Lavoratori Precoci	39
I Lavori Usuranti	41
Il Cumulo Contributivo Gratuito	45
L'abolizione delle Penalizzazioni	47
L'Opzione Donna	48
<b>Gli Interventi di Sostegno al Reddito da Pensione</b>	<b>51</b>
La Quattordicesima	53
La Nuova No Tax Area	55
<b>Gli Altri Interventi</b>	<b>57</b>
Le nuove aliquote contributive per i parasubordinati	<b>59</b>
<b>Conclusioni</b>	<b>61</b>



# Introduzione



Tutti i Paesi maggiormente sviluppati stanno attraversando un'epoca di notevoli cambiamenti generati da numerosi fattori: i mutamenti demografici connessi al progressivo invecchiamento della popolazione, le continue trasformazioni del mercato del lavoro, la globalizzazione dell'economia a livello mondiale, i flussi migratori e le crisi economiche internazionali che si sono succedute.

In questo contesto, i sistemi di tutele sociali sono stati messi a dura prova e, per risultare all'altezza di tali sfide, sono stati modificati e ripensati con l'obiettivo di coniugare un livello qualitativo e quantitativo elevato dei servizi erogati con i vincoli europei della sostenibilità economica. Nella costante ricerca, quindi, di un equilibrio tra la necessità di garantire la coesione sociale ed al tempo stesso il rispetto degli equilibri di bilancio.

In Italia, in particolare, la Legge n. 214/2011 – la cosiddetta Riforma Fornero - è intervenuta profondamente sul sistema previdenziale, modificandone diversi aspetti ed apportandovi cambiamenti rilevanti che hanno trasformato il rapporto previdenziale sotto diversi aspetti, segnando una netta discontinuità rispetto al passato.

Si è trattato di un provvedimento nato in una situazione economica difficile per il Paese e che quindi, pur generando notevoli risparmi a favore di una maggiore sostenibilità di medio e lungo periodo del sistema, ha lasciato sul terreno alcune problematiche non immediatamente af-

frontate che, con il tempo, hanno mostrato tutti i loro limiti, in particolar modo rispetto alla possibilità per le imprese di pianificare il proprio sviluppo e privando i lavoratori della capacità di programmare il loro futuro previdenziale.

Ferma quindi restando la garanzia della sostenibilità economica del sistema pensionistico, nell'ultimo biennio sono stati quindi progressivamente inseriti correttivi alla normativa previdenziale volti a favorire in particolare una maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento e al tempo stesso lo sviluppo di un sistema di welfare, pubblico e complementare, più forte e completo.

In questo volume, partendo dall'attuale contesto normativo, abbiamo quindi raccolto le principali novità intervenute, offrendo il panorama completo delle modifiche apportate e dei nuovi strumenti che sono stati inseriti a partire dalla Legge di Bilancio per il 2017 e fino alla presentazione della Legge di Bilancio per il 2018, offrendo in questo modo uno strumento di immediata consultazione che riunisce insieme e mette in ordine le decine di provvedimenti che nel corso degli ultimi anni si sono succedute rispetto al funzionamento del nostro sistema di protezione sociale.

L'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

I Sistemi di Calcolo



### **Il sistema retributivo**

Il calcolo della pensione con il **sistema retributivo** si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La pensione è in questo caso rapportata alla media dei redditi degli ultimi anni lavorativi rivalutati secondo gli indici ISTAT.

Nel sistema retributivo l'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il soggetto può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti. L'aliquota di rendimento dei contributi è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro un massimale (circa 45.000 euro) per poi decrescere per fasce di importo superiore.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

**Quota A:** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

**Quota B:** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

## Il Sistema misto

Il **sistema misto** invece si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. Occorre infatti precisare che:

- lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 – calcolo pensione in parte secondo il sistema retributivo (per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema contributivo (per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996);
- lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 – calcolo pensione in parte secondo il sistema retributivo (per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011) e in parte con il sistema contributivo (per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012).

## Il Sistema Contributivo

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di **calcolo contributivo** per:

- lavoratori che risultano privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996
- lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Ai fini del calcolo della pensione con il **sistema contributivo** occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo;
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione.

#### **PENSIONE CONTRIBUTIVA: MC:K**

**K:** DIVISORI COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

**MC:** MONTANTE (SOMMA DEI CONTRIBUTI VERSATI E CAPITALIZZATI)


La cosiddetta Riforma Fornero (Legge n. 214/2011) ha esteso a tutti gli assicurati il sistema di **calcolo contributivo pro rata** con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dall'1/01/2012. La capitalizzazione delle stesse viene quindi per tutti effettuata secondo un indicatore rappresentato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata rispetto al quinquennio precedente a ciascun anno da rivalutare. L'accumulo contributivo in tal modo capitalizzato costituirà alla fine il montante contributivo individuale il quale, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento o di morte dell'iscritto, costituirà l'ammontare della rendita pensionistica di ciascuno. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all'età posseduta, variando al variare della stessa,

quindi, un'età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.

## I Coefficienti di Trasformazione

I coefficienti di trasformazione sono i valori attuariali che permettono di calcolare la pensione con metodo contributivo tenendo conto della speranza di vita attesa al momento del pensionamento. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene quindi trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno i valori della pensione spettante essendo minore la vita attesa e quindi la durata prevista del trattamento.



Coefficienti in vigore fino al 2018 (Decreto Direttoriale 22 giugno 2015):

Età di uscita	Divisori	Valori
57	23,55	4,246%
58	22,969	4,354%
59	22,382	4,447%
60	21,789	4,589%
61	21,192	4,719%
62	20,593	4,856%
63	19,991	5,002%
64	19,385	5,159%
65	18,777	5,326%
66	18,163	5,506%
67	17,544	5,700%
68	16,922	5,910%
69	16,301	6,135%
70	15,678	6,378%

## La Pensione di Vecchiaia

### Lavoratori dipendenti

La riforma Fornero ha introdotto i seguenti requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia dei lavoratori/lavoratrici dipendenti:

Periodo	Uomini	Donne
1.1.2013 -31.12.2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi
1.1.2014 - 31.12.2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
1.1.2016 -31.12.2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
1.1.2018– 31.12.2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
dall'1.1.2019	66 anni e 7 mesi*	66 anni e 7 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Dall'anno 2013 è in vigore il sistema di adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita.

Dall'1.1.2021, l'età per la pensione di vecchiaia sarà fissata in 67 anni, a prescindere dal predetto adeguamento alla speranza di vita.

La riforma Fornero ha, comunque, previsto la possibilità di proseguire l'attività lavorativa fino all'età di 70 anni, cui va aggiunto comunque l'adeguamento alla speranza di vita.

In caso di non raggiungimento dei requisiti contributivi come dipendente e qualora si possa far valere contribuzione mista, ad es. come dipendente e come commerciante o artigiano o coltivatore diretto, i requisiti per la pensione sono quelli dei lavoratori autonomi.

La contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia è di 20 anni. Al raggiungimento del predetto requisito sono utili tutti i contributi versati.

Per i lavoratori la cui contribuzione ha avuto inizio dal 1996, l'importo pensionistico non può essere inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale, rivalutato annualmente (nel 2017 tale importo è pari a circa 8.737 euro annue). Ciò non è richiesto se il lavoratore ha almeno 70 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella figurativa (servizio militare, maternità, malattia e infortunio).

ETÀ DI PENSIONAMENTO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	ULTERIORI CONDIZIONI
FINO A 70 ANNI	ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI	IMPORTO SPETTANTE NON INFERIORE A 1,5 VOLTE L'ASSEGNO SOCIALE RIVALUTATO
70 ANNI	ALMENO 5 ANNI DI CONTRIBUTI	

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il predetto requisito di 70 anni, in base all'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di 3 mesi e, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, a seguito del più recente incremento, l'età richiesta è di 70 anni e 7 mesi.

Tale requisito anagrafico potrà subire ulteriori incrementi per effetto di successivi adeguamenti alla speranza di vita (vedi apposito paragrafo).

In ogni caso, alla data di decorrenza della pensione, deve risultare cessato il rapporto di lavoro dipendente.

La riforma Fornero ha abrogato le cosiddette "finestre mobili", un

sistema di decorrenze che di fatto comportava un allungamento dei requisiti pensionistici, per i lavoratori dipendenti, di 12 mesi. Pertanto, attualmente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei prescritti requisiti o, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le disposizioni di legge sulla reintegrazione nel posto di lavoro o tutela reale, l'efficacia delle stesse opera fino al conseguimento dei 70 anni di età, cui vanno aggiunti gli incrementi della speranza di vita.

### **Lavoratrici madri**

Per le pensioni determinate esclusivamente con il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età = 170 giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, disabili = 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro per la maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito per la pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al predetto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, e di due anni, in caso di tre o più figli.

### **Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita**

Dall'1.1.2013 i requisiti pensionistici sono adeguati all'incremento della speranza di vita, accertata dall'ISTAT con cadenza triennale. Dal 2019 tale frequenza diventa biennale.

Attualmente, l'aggiornamento è effettuato con decreto direttoriale

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

A tal fine, l'ISTAT deve rendere disponibile, entro il 31 dicembre, la variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. In fase di primo adeguamento è stato previsto che l'aggiornamento dei requisiti anagrafici non potesse superare i 3 mesi, né potesse essere effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.

Sono comunque previste specifiche procedure per il calcolo dell'aggiornamento nei casi di periodi temporali frazionati, e l'adeguamento viene applicato anche ai coefficienti di trasformazione, che vengono utilizzati nel sistema di calcolo contributivo per determinare l'importo della pensione. Per effetto della **Legge di bilancio 2018**, il meccanismo dei requisiti di accesso al pensionamento con riferimento agli incrementi della speranza di vita ha subito alcune modifiche.

Dal 2021, infatti, per il predetto calcolo si utilizza la differenza fra la variazione media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente, anziché, come avvenuto sino ad ora, nel triennio precedente.

Tale nuovo meccanismo consente di tenere conto anche dell'eventuale riduzione della speranza di vita, essendo il limite temporale di riferimento meno ampio, riducendo, in concreto, l'adeguamento successivo. Viene, inoltre, stabilito un limite massimo di 3 mesi per ciascun adeguamento futuro.

### **Lavoratori autonomi e gestione separata Inps**

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le lavoratrici/lavoratori autonomi con anzianità contributiva al 31.12.1995 ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui alla legge 335/95 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base dei seguenti **requisiti anagrafici**:

**A) lavoratrici autonome e lavoratrici gestione separata Inps**

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

**B) lavoratori autonomi e lavoratori gestione separata Inps**

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Anche per queste categorie, oltre al requisito anagrafico, è richiesto il requisito contributivo minimo di 20 anni di anzianità contributiva.

A tal fine, è valida la contribuzione versata o accreditata in favore dell'assicurato a qualsiasi titolo;

**C) soggetti con accredito contributivo dal 1° gennaio 1996**

Per tali soggetti (cosiddetti “nuovi iscritti”) vale quanto già specificamente illustrato per il lavoro dipendente.

Nulla è innovato in materia di età anagrafica e decorrenze rispetto a quanto già precedentemente previsto in materia per categorie dei non vedenti e degli invalidi in misura non inferiore all'80%.

Ai lavoratori autonomi, per ottenere la pensione di vecchiaia, non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

**La Pensione Anticipata**

Dall'1.1.2012 tale prestazione sostituisce la precedente “pensione di anzianità”, che viene erogata a domanda ed in presenza di determi-

nati requisiti ai lavoratori dipendenti, autonomi ed agli iscritti alla gestione separata Inps (lavoratori parasubordinati).

A partire dalla predetta data, infatti, i **lavoratori/lavoratrici delle citate gestioni, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, conseguono il diritto alla pensione anticipata alla maturazione dei seguenti requisiti contributivi:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi*	41 anni e 5 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dall'1.1.2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il raggiungimento del predetto requisito sono utili tutti i contributi versati, mentre per il raggiungimento del requisito minimo contributivo di 35 anni per la pensione di anzianità (per i soggetti che ricadano nella normativa antecedente alla riforma Fornero) sono esclusi i contributi figurativi per disoccupazione ordinaria e per malattia.

In caso di non raggiungimento dei requisiti contributivi come dipendente e qualora si possa far valere contribuzione mista, ad es. come dipendente e come commerciante o artigiano o coltivatore diretto, i requisiti richiesti sono quelli dei lavoratori autonomi.

Le penalizzazioni previste per chi conseguiva la pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni sono state abolite dalla legge di bilancio 2017 (vedi specifico paragrafo).

### **Pensione anticipata nel sistema contributivo**

Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori/lavoratrici, per i quali il primo versamento contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono con-

seguire la pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il raggiungimento dei predetti requisiti sono validi tutti i contributi versati, ad esclusione dei versamenti volontari. Inoltre, la contribuzione per periodi lavorativi antecedenti il 18° anno di età, è moltiplicata per 1,5 (vedi paragrafo “lavoratori precoci”).

In alternativa, la pensione anticipata può essere conseguita al compimento dei 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare della pensione non sia inferiore ad un importo mensile almeno pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (nel 2017, in via provvisoria, complessivamente pari a 1.254,59 euro mensili). Tale importo è annualmente rivalutato.

Per il computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva”, è utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella figurativa.

Dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico è elevato a 63 anni e 7 mesi, per effetto dell'incremento della speranza di vita.

E' comunque necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione, requisito non richiesto alle lavoratrici/ lavoratori autonomi.

Anche a coloro che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per la pensione anticipata, non si applicano le finestre mobili.

La pensione anticipata decorre, pertanto, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La quota di pensione per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione ha effetto, in particolare, sui lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di almeno 18 anni di contributi. Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e l'importo del trattamento è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata con il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata con il sistema contributivo.

Resta fermo il calcolo misto per chi, al 31 dicembre 1995, era in possesso di meno di 18 anni di contribuzione.

I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi, possono optare per la **liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo**, a condizione di possedere, al momento dell'opzione, almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. A tali lavoratori si applicano i requisiti previsti dalla riforma Fornero, sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione anticipata, se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

### **Deroghe**

- i lavoratori dipendenti del settore privato possono conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età, con i seguenti requisiti: almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 ed almeno 60 anni di età al 31 dicembre 2012;
- le lavoratrici dipendenti del settore privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:
  - al ricorrere del prescritto requisito anagrafico;
  - al compimento del 64° anno di età, qualora al 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici

che al 28 dicembre 2011 erano dipendenti nel settore privato. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Anche nei casi sopraindicati si applica il nuovo regime delle decorrenze della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia sopra illustrato.

### **Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina**

#### *a) Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011*

Tali lavoratori sono esclusi dalle nuove regole. A tal fine possono chiedere all'INPS la certificazione del diritto. Questi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti, qualora possano anticipare il trattamento pensionistico per effetto della mancata applicazione delle cosiddette finestre mobili.

#### *b) Lavoratrici in regime sperimentale*

La nuova normativa non si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2015, optino per la pensione di anzianità liquidata interamente con il sistema contributivo. Le lavoratrici in questione debbono possedere, al 31.12.2015, 35 anni di contributi e 57 anni di età (vedi specifico paragrafo).

#### *c) Lavoratori non vedenti*

Sono confermati i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia dei lavoratori non vedenti, rispettivamente pari a 55 anni per gli uomini ed a 50 anni per le donne. L'agevolazione spetta a condizione che siano ciechi dalla nascita o prima dell'inizio dell'assicurazione o che abbiano almeno 10 anni di contributi e di assicurazione dopo l'insorgere della cecità.

Per i non vedenti che non rientrano nelle condizioni sopraindicate, valgono le precedenti specifiche disposizioni, ed il requisito di età richiesto è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.

#### *d) Lavoratori invalidi*

Per le persone con invalidità non inferiore all'80%, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia rimane confermato a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne.

*e) Lavoratori con 15 anni di contributi al 31.12.1992*

Per questi lavoratori resta fermo il requisito contributivo di 15 anni, mentre l'età anagrafica è quella prevista dalla riforma Fornero.

**Lavori usuranti**

Secondo la riforma Fornero, possono usufruire del pensionamento anticipato i lavoratori:

- utilizzati in mansioni particolarmente usuranti,
- subordinati notturni;
- addetti alla cosiddetta “linea catena”(catena di montaggio);
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

La disciplina a regime è stata anticipata dalla riforma Fornero all'1.1.2012 (invece che dall'1.1.2013) e sono stati incrementati i requisiti. Inoltre, trovano applicazione l'adeguamento alla speranza di vita e la cosiddetta “finestra mobile”, per cui il trattamento pensionistico decorrerà 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti. (Per le modifiche successive, vedi apposito paragrafo).

**Il Sistema di Salvaguardie**

La Riforma Fornero del 2011, che ha introdotto requisiti pensionistici più rigorosi a decorrere dall'1.1.2012, ha avuto come diretta conseguenza quella di posticipare sensibilmente la decorrenza della pensione prevista ordinariamente per legge.

In alcuni casi però i requisiti di pensionamento antecedenti alla riforma erano stati considerati in accordi per la fuoriuscita dei lavoratori mediante il ricorso agli ammortizzatori sociali. Inoltre, proprio in funzione della data di pensionamento erano state fatte alcune scelte lavorative, come ad esempio il congedo per l'assistenza a familiari disabili, le trasformazioni di contratti da tempo indeterminato a termine e da tempo pieno a tempo parziale.

In considerazione di ciò è quindi sorto il problema degli esodati, cioè persone cessate dal lavoro o che hanno profondamente modificato

la propria attività lavorativa in funzione della data di pensionamento, che la legge Fornero ha notevolmente allungato nel tempo. Mediante interventi successivi sono stati quindi introdotti dei correttivi per attenuare gli effetti della riforma su alcune specifiche categorie di lavoratori e nel corso degli anni si sono susseguiti otto provvedimenti di salvaguardia.

Il primo già contenuto nella riforma Fornero stessa e l'ultimo nella legge di bilancio 2017, approvata a fine 2016. Tali operazioni sono destinate a tutelare complessivamente circa 200.000 lavoratori, che potranno andare in pensione con le regole antecedenti e più favorevoli rispetto a quelle della Fornero.

Negli anni si è proceduto con una modifica dell'obiettivo: si è passati dal sostegno a lavoratori che si sono trovati senza stipendio e senza pensione a causa della riforma (cioè gli esodati in senso stretto), a misure per consentire il pensionamento, con requisiti agevolati, di persone non colpite direttamente dalla riforma, utilizzando le salvaguardie come strumento di politiche passive del lavoro.

Tali salvaguardie hanno tutelato le seguenti tipologie di lavoratori:

- in mobilità;
- a carico dei fondi di solidarietà di particolari settori;
- autorizzati ai versamenti volontari;
- in esonero da impiego pubblico;
- in congedo per assistere familiari disabili gravi;
- cessati dal lavoro su base di accordi; cessati dal lavoro per scelta unilaterale.

Per ciascuna operazione di salvaguardia è stato individuato il numero massimo di beneficiari ed il relativo tetto di spesa. L'INPS, qualora registri, in base al monitoraggio, il raggiungimento del limite di spesa previsto dalla legge, non potrà accettare ulteriori domande.

Con l'**ottava salvaguardia** prevista dalla legge di bilancio 2017, in particolare, è stata rivista la programmazione della spesa relativa alle prime sette operazioni di salvaguardia e ne è stata introdotta un'ulteriore. In tal modo gli interessati potranno andare in pensione anche nei prossimi anni con i requisiti precedenti alla riforma Fornero. L'operazione si compensa con i risparmi di spesa derivanti dalle altre operazioni di salvaguardia che hanno interessato un minor numero di soggetti rispetto a quanto preventivato, nonché con ulteriori stanziamenti.

Il contingente dei 30.700 lavoratori, cui si applicano le regole precedenti alla riforma Fornero, è così composto:

Lavoratori	Criteri di ammissione alla salvaguardia
<p>a) 11.000 lavoratori collocati in mobilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;</li> <li>- nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale), con esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cessazione del lavoro entro il 31 dicembre 2014;</li> <li>- perfezionamento dei requisiti vigenti prima del 6.12.2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, anche con i versamenti volontari che possono riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e possono essere effettuati solo per i trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità;</li> <li>- eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, entro l'1.1.2017 per lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, o di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, sono considerati per il prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.</li> </ul>
<p>b) 9.200 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari</p>	<p>Autorizzazione antecedente al 4.12.2011; almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011; compatibilità con qualsiasi attività, svolta dopo il 4 dicembre 2011, ad esclusione del lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2019</b>.</p>
<p>c) 1.200 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari</p>	<p>Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011; anche in assenza di contributi volontari accreditati o accreditabili al 6 dicembre 2011; a condizione di avere almeno un contributo di lavoro effettivo nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013; non avere svolto lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30.11.2013. Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2018</b>.</p>
<p>d) 7.800 lavoratori cessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:</li> <li>- in ragione di accordi individuali;</li> <li>- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</li> <li>- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012:</li> <li>- in ragione di accordi individuali;</li> <li>- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</li> <li>- Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2011.</li> </ul>	<p>Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2019</b>.</p> <p>Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2019</b>.</p> <p>Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2019</b>.</p>

e) 700 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave.	Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2019</b> .
f) 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, <b>con esclusione dei lavoratori stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.</b>	Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di lavoro a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il <b>6.1.2018</b> .

In sostanza, la salvaguardia tutela, in gran parte, i lavoratori cessati dal lavoro prima o entro il 2012 e che raggiungono i requisiti precedenti alla Fornero nei sette anni successivi alla riforma stessa, anche se nel frattempo hanno un altro lavoro, non a tempo indeterminato.

La procedura di verifica è la stessa utilizzata in passato, con la valutazione della documentazione effettuata dall'apposita commissione istituita presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

Le domande dovevano essere presentate all'INPS entro il termine tassativo del 2 marzo 2017 e la decorrenza non può essere anteriore all'1.1.2017.

L'INPS provvede al monitoraggio delle operazioni di salvaguardia e qualora risulti il raggiungimento dei limiti numerici sopraindicati e dei tetti di spesa, l'Istituto non esaminerà più le domande.

I limiti di spesa sono i seguenti:

- 137 milioni di euro per l'anno 2017;
- 305 milioni di euro per l'anno 2018;
- 368 milioni di euro per l'anno 2019;
- 333 milioni di euro per l'anno 2020;
- 261 milioni di euro per l'anno 2021;
- 171 milioni di euro per l'anno 2022;
- 72 milioni di euro per l'anno 2023;
- 21 milioni di euro per l'anno 2024;
- 9 milioni di euro per l'anno 2025
- 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Ai cosiddetti esodati si applica sia la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, sia quella delle “finestre” (differimento della decorrenza della pensione).



LE NUOVE FORME  
DI FLESSIBILITA' IN USCITA



## **L'APE Volontaria**

Si tratta di uno strumento sperimentale che permette di anticipare per un massimo di 3 anni e 7 mesi l'uscita dal lavoro rispetto al momento del pensionamento, fruendo di un prestito bancario in grado di coprire gli anni mancanti alla maturazione del requisito pensionistico e senza quindi scaricare sul bilancio del sistema previdenziale il peso degli anni anticipati.

Tale anticipo dovrà essere fruito per un minimo di sei mesi e consiste appunto nell'accesso dei lavoratori interessati ad un prestito, associato ad una polizza contro il rischio premorienza, concesso dal sistema bancario ed erogato poi direttamente dall'INPS per un importo minimo di 150 euro mensili fino al momento dell'erogazione effettiva dell'assegno pensionistico.

Per tale finalità è previsto un accordo quadro da stipularsi con il sistema bancario e con le imprese assicurative che dovrà tra le altre cose determinare il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento e gli ulteriori costi ad esso associati.

Gli importi anticipati dal momento dell'uscita dal lavoro e fino alla maturazione del diritto dovranno poi essere restituiti all'istituto finanziario attraverso una rata di ammortamento sulla pensione.

Al momento quindi della maturazione dei requisiti legali previsti per

la pensione di vecchiaia, la restituzione di quanto fruito avverrà attraverso un prelievo diretto sulla rata mensile della pensione Inps che l'istituto provvederà quindi a girare direttamente alla banca fino a ripagare il capitale anticipato, i relativi interessi ed il costo dell'assicurazione abbinata.

### *Soggetti Beneficiari*

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati interessati ad accedere al prestito pensionistico devono poter vantare al momento della richiesta 20 anni di contribuzione ed un'età anagrafica minima di 63 anni, oltre a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria entro 3 anni e 7 mesi (comprensivo dell'incremento legato all'aspettativa di vita).

Inoltre la pensione del soggetto richiedente deve essere, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore ad 1,4 volte il trattamento minimo (circa 703 euro mensili).

### *Cause di Esclusione e di Decadenza*

Non possono richiedere il trattamento di APE Volontaria i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Nel caso in cui poi il soggetto beneficiario dell'APE dovesse accedere alla pensione anticipata prima della maturazione della vecchiaia, l'erogazione del prestito pensionistico viene interrotta e la rata di ammortamento, calcolata dall'istituto finanziario e comunicata all'INPS, viene applicata direttamente sul trattamento pensionistico per la restituzione di quanto fino a quel momento goduto.

### *Domanda di Certificazione del Diritto*

Il soggetto interessato dovrà presentare direttamente o tramite Patronato all'INPS la domanda di certificazione. L'istituto procederà poi alla verifica dei requisiti ed a certificare quindi entro sessanta giorni il diritto di accesso all'APE, comunicando contestualmente l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile.

L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può in ogni caso superare:

- Il 75% della pensione se la durata dell'APE è superiore a 36 mesi

- L'80% della pensione se la durata dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi
- L'85% della pensione se la durata dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi
- Il 90% della pensione se la durata dell'APE è inferiore a 12 mesi

La conseguente rata di ammortamento che graverà sulla pensione futura non potrà comunque essere superiore, comprendendo eventuali altri prestiti, al 30% dell'importo mensile del trattamento pensionistico.

### *Domanda di APE*

Una volta ottenuta la certificazione del diritto il lavoratore, direttamente o tramite il Patronato, potrà presentare contestualmente sia la domanda di APE (con l'ammontare della quota mensile, nei limiti dell'importo minimo e massimo) - da liquidarsi sul conto corrente indicato entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda - che quella di pensione di vecchiaia da liquidarsi comunque al raggiungimento dei requisiti di legge.

L'istituto finanziatore e l'impresa di assicurazione per la polizza collegata all'APE dovranno essere indicati dal richiedente sempre al momento della presentazione della domanda che conterrà peraltro tutta la documentazione informativa prevista dalla Legge.

Per facilitare la scelta l'INPS renderà disponibile sul proprio sito internet uno strumento di simulazione che consentirà di calcolare tutti i costi dell'operazione e l'ammontare della rata di ammortamento che dovrà essere sostenuta in funzione dell'importo di APE richiesto.

Nella domanda l'interessato potrà altresì scegliere di accedere al finanziamento supplementare previsto per garantire l'erogazione del prestito, fino all'effettiva età di pensionamento, anche nel caso in cui intervenga nelle more l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita.

### APE Volontaria: come ottenerla

1. Gli interessati **richiedono la certificazione della pensione futura all'INPS** dove ottengono informazioni su durata e ammontare dell'Ape e su banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa 
2. Il richiedente **sottoscrive online la proposta e la quantità** prescelta dell'Ape e, dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate mensili l'importo erogato 
3. All'età di vecchiaia, **l'INPS eroga la pensione** al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi e assicurazione) 
4. In caso di premorienza l'assicurazione ripaga il debito residuo e l'eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni; non ci sono garanzie reali sul prestito
5. Dopo 20 anni dal pensionamento, **il richiedente ha completato la restituzione** delle rate di ammortamento alla banca finanziatrice e la pensione torna al suo livello "normale" 

Fonte: Slides pacchetto pensioni Legge Stabilità 2017  
Team economico Palazzo Chigi coordinato dal sottosegretario Tommaso Nannicini

### L'APE Sociale

Consiste in un trattamento di importo pari alla pensione maturata - fino ad un importo lordo mensile non superiore ai 1.500 euro - che viene riconosciuto a determinate categorie di lavoratori a partire dai 63 anni di età e fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ordinari.

#### *Soggetti Beneficiari*

I lavoratori – dipendenti, autonomi e parasubordinati-, oltre al requisito di età anagrafica (63 anni), devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

**Professioni che danno diritto all'Ape Sociale (Svolte per almeno 6 anni in via continuativa)**

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

La Legge di Bilancio per il 2018 ha ampliato la platea di tali beneficiari.

È prevista una riduzione dei requisiti contributivi necessari all'accesso per le donne con figli. La riduzione è pari a 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

La possibilità di accedere all'indennità è stata poi prevista anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

È stato infine ampliato l'elenco delle categorie rientranti nell'Ape sociale a 4 nuove categorie di addetti ai lavori gravosi. Si tratta in particolare di:

- pescatori;
- lavoratori marittimi;
- operai agricoli;
- operai degli impianti siderurgici.

Lo svolgimento in via continuativa di tali attività si intende realizzato nel caso in cui le stesse siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell'APE sociale oppure nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza dell'APE sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza dell'APE sociale vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione. Comportano ovviamente l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione. Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell'indennità.

#### *Valutazione del Periodo Contributivo Minimo*

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima richiesta per l'accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta. Il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri.

Tenuto poi conto che l'APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30 o 36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento.

#### *Cause di Esclusione e di Decadenza*

L'APE sociale è incompatibile con il trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero, con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'ASDI e con i trattamenti di indennizzo per cessazione di attività commerciale.

Nel caso in cui il beneficiario di trattamento di APE Sociale divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia, lo stesso decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione mentre non determina decadenza l'eventuale percezione di una pensione indiretta

o di invalidità civile.

Il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui.

#### *Domanda di Riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale*

La misura sperimentale di APE Sociale è riconosciuta entro i limiti previsti dalla Legge di Bilancio. Pertanto le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Proprio per consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti, gli interessati all'APE sociale devono preliminarmente presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda con la quale l'Inps attesta la copertura finanziaria e la sussistenza, anche nel tempo, delle condizioni legittimanti.

Al ricorrere dei requisiti previsti (o nel caso in cui gli stessi vengano perfezionati comunque entro il 31 dicembre dell'anno) i soggetti interessati devono pertanto presentare all'INPS in via telematica domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio entro il 15 luglio, per quanto riguarda l'anno 2017, o il 31 marzo 2018 per coloro i quali perfezionano i requisiti entro il 31/12/2018.

Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018 l'Inps comunica invece all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale. Avverso tale comunicazione gli interessati possono richiedere un riesame alla sede Inps entro 30 gg dalla ricezione del provvedimento.

#### *Domanda di riconoscimento del trattamento di APE Sociale*

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, o comunque nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i re-

quisiti previsti può presentare sempre all'INPS la domanda di accesso all'APE sociale.

In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni, l'indennità dell'APE sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio. Avverso i provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, gli interessati possono invece richiedere un riesame alla sede Inps che li ha emanati entro 30 gg dalla ricezione del provvedimento. Le domande ad oggi già inviate devono essere ripresentate secondo le nuove istruzioni emanate.

#### *Attività di Monitoraggio*

Il monitoraggio da parte dell'INPS viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni. Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede così all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sempre sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per gli anni 2017 e 2018, residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad effettuare nell'anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017 ed del 31 marzo 2018 e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.

#### *Modalità di Erogazione dell'Indennità*

L'indennità verrà erogata mensilmente su dodici mensilità in misura pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE sociale, il

calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. La rata non può comunque superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo. Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare. L'indennità, una volta riconosciuta, cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico ordinario.

### Regime Fiscale

L'indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto con l'INPS in qualità di sostituto d'imposta.

1. **I soggetti che hanno diritto al beneficio** ricevono un trasferimento monetario direttamente dall'INPS, pari alla pensione certificata al momento della richiesta (se è inferiore a 1.500 euro lordi) o direttamente **1.500 euro lordi** (se la pensione è maggiore)
2. Questa erogazione sociale è **tassata come reddito da lavoro dipendente** (quindi, il netto è maggiore di quello associato a un reddito da pensione equivalente)
3. **Banche e assicurazioni non sono coinvolte** nell'erogazione di questa componente
4. Se il beneficiario con pensione superiore a 1.500 euro desidera un'Ape maggiore (in modo che si avvicini al suo reddito da pensione atteso) può richiedere la differenza con il meccanismo dell'Ape volontaria, pagando un **costo minimo solo sulla differenza richiesta**



## L'APE Aziendale

Accanto all'Ape Volontaria, la Legge di Bilancio del 2017 ha inserito anche una nuova tipologia di anticipo pensionistico, chiamata APE aziendale, grazie al quale i datori di lavoro possono sostenere il costo dell'Ape volontario dei propri lavoratori dipendenti.

In particolare i datori di lavoro del settore privato, ma anche gli enti

bilaterali o i fondi di solidarietà settoriali, potranno grazie a questa misura incrementare il montante contributivo individuale maturato dal lavoratore, versando all'INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell'APE un contributo liberamente definito dall'accordo con il lavoratore ma comunque non inferiore - per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia - all'importo della contribuzione spettante con riferimento alla retribuzione da questo percepita prima del pensionamento. Il meccanismo dell'APE Aziendale, quindi, incrementando in questo modo la misura dell'assegno pensionistico che il lavoratore percepirà al momento dell'accesso alla pensione renderà meno gravosa la restituzione della somma necessaria a coprire il prestito finanziario.

Il contributo verrà infatti accreditato sul conto assicurativo del lavoratore e darà luogo ad un incremento del montante contributivo riferito alla quota determinata con il sistema di calcolo contributivo. La contribuzione figurativa dovrà appunto essere corrisposta all'Inps in un'unica soluzione entro la scadenza contributiva del mese di decorrenza dell'Ape

38

Come detto il tetto minimo è quello della contribuzione spettante con riferimento alla retribuzione ma resta anche ferma la facoltà per le parti di raggiungere un accordo su un contributo superiore laddove, ad esempio, si voglia garantire la piena sterilizzazione del peso della rata di ammortamento.

### **La Nuova Rendita Integrativa Temporanea Anticipata R.I.T.A.**

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato profondamente il funzionamento della RITA - la rendita integrativa temporanea anticipata, che consiste in un anticipo nell'erogazione del capitale accumulato nel fondo di previdenza complementare dal lavoratore sino al conseguimento della pensione nel regime obbligatorio. L'anticipo era stato introdotto già con la Legge di Bilancio del 2017 che lo aveva però agganciato all'Ape Volontaria rendendone la fruizione molto più difficile.

La nuova RITA è stata innanzitutto resa strutturale, modificando direttamente l'articolo 11 del d.lgs. n. 252/05, e viene estesa a tutti quei lavoratori che abbiano almeno venti anni di contribuzione nel regime ob-

bligatorio di appartenenza, maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi (contro i 3 anni e 7 mesi previsti dalla norma attuale) ed il cui rapporto di lavoro risulti cessato al momento della presentazione della domanda. In alternativa lo strumento può essere attivato anche nei confronti di quei soggetti che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.

La rendita temporanea sarà così erogata dal momento della domanda e fino alla decorrenza della pensione obbligatoria mentre il capitale utilizzabile può essere a tal fine smobilizzato in tutto o anche solo in parte, a seconda delle esigenze del lavoratore interessato.

Dal punto di vista fiscale i ratei di RITA sono tassati come le prestazioni di previdenza integrativa ordinarie, con aliquota del 15% da applicare sulla parte imponibile, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione del lavoratore a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

## **I Lavoratori Precoci**

Si tratta di soggetti che hanno iniziato l'attività lavorativa prima dei 19 anni di età. Antecedentemente alla riforma Fornero, tali lavoratori potevano conseguire la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione ed un'età anagrafica anche inferiore ai 60 anni. Con la successiva abolizione della pensione di anzianità e l'introduzione della pensione anticipata, ad opera della citata riforma, tali soggetti, sino ad oggi, potevano raggiungere il pensionamento con il requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.

La legge di bilancio 2017 ha invece modificato tale regime prevedendo la cosiddetta "quota 41" (riferita alla contribuzione maturata) in favore, però, di categorie di lavoratori precoci con condizioni lavorative e/o economiche di particolare disagio, ricomprese in un apposito elenco (vedi successivamente). Tale requisito è comunque soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, come confermato anche dalla Legge di bilancio 2018.

Possono, quindi, accedere al pensionamento al raggiungimento della citata "quota 41", a prescindere dall'età anagrafica ed a patto che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi effettivi, anche non continuativi, e siano in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, i seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge od un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- lavoratori dipendenti e autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti o che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività:
  - A. Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
  - B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni
  - C. Conciatori di pelli e di pellicce
  - D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  - E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
  - F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  - G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  - H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
  - I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  - L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia -
  - M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  - N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
  - O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  - P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e

lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011

- Q. Marittimi imbarcati, bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Per le sopraindicate categorie di lavoratori, non trova applicazione l'incremento dell'età a 67 anni per la pensione di vecchiaia, previsto a decorrere dall'1.1.2021 a prescindere dagli eventuali adeguamenti automatici alla speranza di vita.

Il trattamento spettante, che decorre dal mese di maggio 2017 per effetto del relativo decreto attuativo, viene calcolato con il sistema misto.

L'agevolazione viene riconosciuta, dietro presentazione di apposita domanda, a condizione che l'interessato risulti in possesso dei requisiti per essere definito "lavoratore precoce" e che rientri nel numero di beneficiari e nei limiti di spesa previsti dalla norma (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni dal 2020).

Il trattamento pensionistico ottenuto usufruendo della predetta agevolazione non è compatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione anticipata, né è consentito l'accesso ad altre agevolazioni già previste dalla normativa vigente a favore della medesima categoria.

## I Lavori Usuranti

Per i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorative particolarmente gravose, definite usuranti, è prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata (ex anzianità) con requisiti ridotti. Possono usufruire del pensionamento anticipato i lavoratori:

- utilizzati in mansioni particolarmente usuranti,
- subordinati notturni;
- addetti alla cosiddetta "linea catena",
- i conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

In particolare, vista la rilevanza per il settore terziario, di seguito sono evidenziati i lavoratori notturni.

### Lavoratori notturni a turni

Per i lavoratori che svolgano lavoro notturno per almeno sei ore, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni l'anno, i requisiti sono i seguenti.

Anno	n. notti annue	età anagrafica	Somma età anagrafica e anni contributi
2016-2026	Da 64 a 71	63 e 7 mesi	99 e 6 mesi
	Da 72 a 77	62 e 7 mesi	98 e 6 mesi
	Almeno 78	61 e 7 mesi	97 e 6 mesi

Condizione: almeno 35 anni di contributi.

Nel caso di contribuzione mista, cioè se il requisito degli anni di contribuzione viene raggiunto cumulando periodi di lavoro dipendente con quelli di lavoro autonomo (ad es. artigiani e commercianti), i requisiti anagrafici e della somma di età anagrafica e degli anni di contributi sono incrementati di un anno.

42

### Lavoratori notturni per l'intero anno

Per i lavoratori che svolgano attività per almeno 3 ore nell'intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno lavorativo, i requisiti sono i seguenti.

Anno	Età anagrafica	Somma età anagrafica e anni contributi
Dal 2016 al 2026	61 e 7 mesi	97 e 6 mesi

Condizione: almeno 35 anni di contributi.

Se il requisito degli anni di contribuzione viene raggiunto sommando periodi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (ad es. artigiani e commercianti), i requisiti anagrafici e della somma di età anagrafica e degli anni di contributi sono incrementati di un anno.

Per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, il lavoratore deve avere svolto regolarmente e continuativamente le attività

usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa.

Per le pensioni con decorrenza dall'1.1.2018, il lavoratore deve avere svolto attività usuranti per almeno la metà dell'intera vita lavorativa. E' stato eliminato il requisito per cui occorreva svolgere l'attività usurante nell'anno di maturazione del requisito.

Inoltre fino al 31.12.2016 si applicano le finestre mobili, pertanto la pensione viene pagata 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti e 18 mesi nel caso di contribuzione mista (lavoro dipendente ed autonomo). Dall'1.1.2017, invece, in base alla legge di bilancio 2017, non si applicano più le finestre mobili. Pertanto, la pensione viene pagata dal mese successivo alla maturazione di requisiti.

Alle condizioni agevolate previste per la pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita eventualmente previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse all'INPS:

- entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora i requisiti stessi siano maturati nel corso del 2017;
- entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora i requisiti stessi siano maturati a decorrere dall'1.1.2018 (ad esempio se i requisiti saranno maturati nel 2018 la domanda deve essere presentata entro l'1.5.2017).

La presentazione della domanda oltre i predetti termini comporta, in caso di accoglimento, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda del numero di mesi di ritardo.

Ad ogni modo, l'accoglimento della domanda di pensione è condizionato dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

E' da tenere presente che la concreta erogazione della pensione è subordinata alla copertura finanziaria del relativo Fondo, che contestualmente è stato così incrementato: 84,5 milioni per il 2017; 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019; 126,6 per il 2020; 123,8 per il 2021; 144,4 per il 2022; 145,2 per il 2023; 151,8 per il 2024; 155,4 per il 2025 e 170,5 a decorrere dal 2026.

In caso di scostamento del numero delle domande rispetto allo stanziamento, la decorrenza della pensione viene differita.

Dal 1° maggio 2017 i lavoratori in esame che sono considerati "pre-

coci”, cioè hanno 12 mesi di contributi per rapporti di lavoro svolti prima del compimento del 19° anno di età possono andare in pensione anticipata (ex anzianità) a 41 anni sia per gli uomini e sia per le donne, quindi rispetto al requisito ordinario con un anticipo di un anno e dieci mesi.

La legge di bilancio 2018 prevede che per gli iscritti ai regimi pensionistici obbligatori INPS dei dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati gli adeguamenti alla speranza di vita per i requisiti pensionistici di vecchiaia e anticipata, previste per il 2019 (nella misura di 5 mesi), non si applicano ai lavoratori addetti a lavorazioni cosiddette usuranti, in quanto viene ridotto il requisito contributivo da 35 a 30 anni, a condizione che tali attività siano svolte all’atto del pensionamento e per un certo numero di anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questi lavoratori già beneficiano dell’esclusione dagli adeguamenti automatici alla speranza di vita decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Per la sopraindicata categoria di lavoratori, non trova applicazione l’incremento dell’età a 67 anni per la pensione di vecchiaia, previsto a decorrere dall’1.1.2021 a prescindere dagli eventuali adeguamenti automatici alla speranza di vita.

### ***Le novità dal 2018***

Per gli iscritti ai regimi pensionistici obbligatori INPS dei dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati gli adeguamenti alla speranza di vita per i requisiti pensionistici di vecchiaia e anticipata, previste per il 2019 (nella misura di 5 mesi), non si applicano:

- a) ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto almeno sette anni nei dieci anni precedenti il pensionamento nelle professioni indicate nell’allegato A e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

### **ALLEGATO A**

- A. Operai dell’industria estrattiva dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

- E. Conducenti di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
- Q. Marittimi imbarcati, bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Per le sopraindicate categorie di lavoratori, non trova applicazione l'incremento dell'età a 67 anni per la pensione di vecchiaia, previsto a decorrere dall'1.1.2021 a prescindere dagli eventuali adeguamenti automatici alla speranza di vita.

## **Il Cumulo Contributivo Gratuito**

La legge di bilancio 2017, all'art.1, comma 195 e seguenti, rende possibile, dal 1° gennaio 2017, cumulare i periodi assicurativi con la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica pensione.

A differenza di altri istituti, quali ad esempio la ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 29/79, nel caso di tale cumulo non è richiesto il versamento di alcun onere agli interessati, né è necessario il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, infatti, ogni gestione previdenziale calcolerà, per la parte di propria competenza, il trattamento

pro-quota con riferimento ai periodi di iscrizione dell'interessato ed alla modalità di calcolo prevista dal singolo ordinamento.

Possono usufruire del nuovo cumulo i soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti
- Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- Gestione separata (lavoratori parasubordinati)
- Iscritti alle casse professionali.

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere i seguenti trattamenti pensionistici:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta o ai superstiti;
- pensione anticipata (dal 2017).

Il diritto al trattamento pensionistico d'interesse si matura, però, sulla base dei requisiti più restrittivi in vigore nelle gestioni pensionistiche interessate dalla procedura di cumulo (es.: requisito massimo per la pensione di vecchiaia a 70 anni, trattamento in regime di cumulo ottenibile solo alla predetta età anagrafica). La prestazione pensionistica ottenuta tramite cumulo contributivo decorrerà dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

Il cumulo gratuito è consentito anche in corso di ricongiunzione onerosa di cui alla legge 29/79. E' infatti possibile richiedere il rimborso di quanto già versato a tale titolo, ad esclusione dei seguenti casi:

- per ottenere la restituzione di quanto versato ed accedere al pensionamento in cumulo, se l'onere è stato già pagato integralmente;
- qualora la ricongiunzione abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate derivanti dall'onere di ricongiunzione.

Per ciò che concerne il rimborso, l'eventuale restituzione delle rate versate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta del rimborso stesso, in quattro rate annuali, senza aggravio di interessi.

E' anche possibile accedere al cumulo in questione da parte di coloro che abbiano presentato **domanda di totalizzazione prima del 1° gennaio 2017**. In tali casi, è necessaria esplicita rinuncia da parte dell'interessato, purché il procedimento inerente la totalizzazione non risulti già completato. Le richieste di recesso devono, in ogni caso, essere inoltrate entro il 2017.

### **L'Abolizione delle Penalizzazioni**

La riforma Fornero aveva introdotto una riduzione percentuale della sola quota di pensione maturata con il calcolo retributivo, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età anagrafica di 62 anni.

In concreto, a coloro che accedevano alla pensione anticipata con un'età inferiore a 62 anni, si applicava, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al trattamento pensionistico rispetto all'età di 62 anni. Detta penalizzazione era elevata al 2% per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni ed era permanente, durava cioè per l'intero periodo di godimento della prestazione.

Per i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, la riduzione veniva applicata sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995.

La citata penalizzazione non veniva, comunque, applicata a coloro che accedevano alla pensione anticipata con decorrenza 1° gennaio 2015 ed a coloro che maturavano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, anche nel caso di decorrenza della pensione successiva a tale data ed in presenza, sempre alla predetta data, di un'età inferiore a 62 anni.

La riduzione non interessava, inoltre, i trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo, i lavoratori salvaguardati e quelli non rientranti nella riforma Fornero.

Per effetto dell'art. 1, comma 194 della legge di bilancio 2017, le penalizzazioni previste dalla legge Fornero sono state definitivamente abolite.

Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, dall'1.1.2018 in poi è possibile accedere alla pensione anticipata anche prima del compimento dei 62 anni di età, senza subire alcuna penalizzazione.

## L'Opzione Donna

La Legge 243/2004 ha previsto un regime sperimentale di accesso alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) per le donne che abbiano maturato 35 anni di contribuzione e 57 anni di età (58 se autonome) entro il **31 dicembre 2015**.

Tale requisito, nel corso del tempo, era stato modificato in senso più restrittivo in quanto, alla suddetta data, le lavoratrici in questione dovevano aver maturato anche la cosiddetta "decorrenza", che era di 12 mesi se lavoratrici dipendenti e di 18 mesi, se autonome, oltre alla speranza di vita (tre mesi a fine 2015).

L'art. 1, comma 222 della legge di bilancio 2017, nel modificare nuovamente tali disposizioni, consente invece l'accesso alla suddetta pensione anche a coloro che abbiano maturato entro la predetta data i soli requisiti di legge ma non anche quello dei tre mesi aggiuntivi della speranza di vita, introdotto dall'art. 12 della legge 122/2010.

Pertanto, possono beneficiare del predetto regime sperimentale agevolato le lavoratrici dipendenti ed autonome:

- in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e che non abbiano maturato altrimenti il diritto a pensione;
- in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 e che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo;
- in possesso, al 31 dicembre 2015, di **35 anni di assicurazione e contribuzione e di 57 anni di età, se dipendenti o 58 anni di età, se autonome**.

La pensione ottenuta con la cosiddetta "opzione donna" è liquidata interamente con il calcolo contributivo ed è comunque subordinata alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente.

Il trattamento pensionistico viene però corrisposto alle interessate nel rispetto delle previste decorrenze (cosiddette “finestre”) trascorsi cioè 12 mesi, se lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, se autonome, dalla data di maturazione dei requisiti ordinari, ai quali va aggiunto l’adeguamento alla speranza di vita.

In particolare, per le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958, se dipendenti, o nell’ultimo trimestre del 1957, se autonome, ai suindicati requisiti devono essere infatti aggiunti ulteriori 4 mesi derivanti dal più recente incremento della speranza di vita che ha avuto effetto dal 2016.

**Esempio:** lavoratrice con 57 anni di età (58 se autonoma) e 35 anni di contribuzione nel mese di dicembre 2015.

Data decorrenza pensione: 1° agosto 2017, se dipendente e 1° febbraio 2018, se autonoma.

*Ai requisiti ordinari vanno infatti aggiunti 12 mesi della “finestra mobile” (18 per le autonome) nonché ulteriori complessivi 7 mesi derivanti dall’adeguamento alla speranza di vita ad oggi.*



# GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AI REDDITI DA PENSIONE



## **La Quattordicesima**

La Legge 127/2007 ha previsto la corresponsione della cosiddetta “14°” mensilità di pensione ai percettori di trattamenti d’importo modesto, che al 31 luglio di ogni anno abbiano almeno 64 anni di età in possesso dei redditi sottoindicati.

La 14° è corrisposta sulla rata di pensione di luglio. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono i 64 anni di età entro il 31 dicembre. In questo caso, la somma aggiuntiva viene pagata con la pensione di dicembre.

La quattordicesima viene riconosciuta di ufficio dall’INPS, pertanto non è richiesta alcuna domanda da parte dell’interessato. L’INPS, infatti, comunica all’interessato la concessione del beneficio.

Il beneficio è concesso ai pensionati ex lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, artigiani e commercianti e parasubordinati ed ai titolari di assegno ordinario d’invalidità.

### **Misura della quattordicesima**

La misura del beneficio varia in relazione agli anni di contribuzione versati alla gestione pensionistica

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva 2016
<b>Anni di contribuzione</b>	<b>Anni di contribuzione</b>	
<b>Fino a 15</b>	Fino a 18	euro 336
<b>Oltre 15 e fino a 25</b>	Oltre 18 e fino a 28	euro 420
<b>Oltre 25</b>	Oltre 28	euro 504

Per il calcolo della 14<sup>°</sup> viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per i supplementi.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di sola pensione ai superstiti, l'anzianità contributiva è commisurata all'aliquota di reversibilità riconosciuta.

Per le pensioni in regime internazionale, viene considerata soltanto la contribuzione maturata in Italia.

### Requisiti reddituali

La quattordicesima mensilità viene erogata in misura intera in presenza di un reddito personale fino a **euro 9.787,86** (1,5 volte il trattamento pensionistico minimo annuale). Qualora il reddito sia superiore al predetto limite mensile ma inferiore al medesimo livello reddituale maggiorato della somma aggiuntiva, il beneficio viene concesso soltanto fino a concorrenza del limite mensile maggiorato.

Nel computo del reddito devono essere calcolati i **redditi di qualsiasi natura**, ivi compresi quelli esenti da imposte.

Sono esclusi dal reddito: gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari, le indennità di accompagnamento, la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, le pensioni di guerra, nonché le provvidenze a favore degli invalidi (ciechi parziali, ecc.).

### Le novità in vigore dal 2017

La Legge di bilancio 2017 ha apportato le seguenti novità:

- ampliamento del diritto alla 14<sup>°</sup> mensilità, nella misura prevista per il 2016, ai pensionati che hanno un reddito compreso fra 9.786,86 euro e 13.049,14 euro (cioè fra 1,5 e 2 volte il trattamento pensioni-

- stico minimo annuo);
- incremento dell'importo della 14° mensilità ai pensionati che hanno un reddito complessivo fino a 9.786,86 euro.

### Importo della 14° mensilità

Fino ad un reddito di 9.786,86 euro

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva dal 2017	Somma aggiuntiva fino al 2016
<b>Anni di contribuzione</b>	<b>Anni di contribuzione</b>		
Fino a 15	Fino a 18	euro 437	336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 546	420
Oltre 25	Oltre 28	euro 655	504

Per i pensionati con redditi compresi fra 9.786,86 e 13.049,14 euro

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva dal 2017
<b>Anni di contribuzione</b>	<b>Anni di contribuzione</b>	
Fino a 15	Fino a 18	euro 336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 420
Oltre 25	Oltre 28	euro 504

### La Nuova No Tax Area

La Legge di Bilancio 2017 ha anche ampliato la platea dei pensionati che possono usufruire della No Tax Area, una soglia di reddito annuo al di sotto della quale si è esenti dal pagamento dell'IRPEF, imposta sui redditi delle persone fisiche, e delle relative addizionali regionali e comunali.

Dal 2017 la soglia di esenzione dei redditi da pensione è passata da 7.750 a 8.124 euro per i pensionati di età superiore a 75 anni, e da 7.500 a 8.124 euro per quelli che hanno meno di 75 anni.



## GLI ALTRI INTERVENTI



### **Le nuove aliquote contributive dei parasubordinati**

Dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o pensionati, è pari al 25%. Sino al 2015, i professionisti senza cassa erano tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps con un'aliquota crescente sul reddito imponibile che avrebbe dovuto raggiungere il 33% nel 2018. Il Governo, già per l'anno 2016, aveva disposto la sospensione dell'aumento di tale aliquota pensionistica, congelandola nella misura del 27% per il predetto anno, tenuto conto dell'insostenibilità economica di tale onere per i soggetti interessati.

La legge di bilancio 2017 ha ulteriormente ridotto, per l'anno in corso, la predetta aliquota, portandola al 25%. **La citata riduzione opera, tuttavia, unicamente per i professionisti senza Cassa titolari di partita I.V.A. e non anche per le altre tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, come evidenziato nella tabella sottostante, che riporta le diverse aliquote in vigore per l'anno 2017.**

## Gli altri interventi

Tipologia	Aliquota IVS	Malattia, maternità, ANF	Aliquota totale
Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria	32%	0,72%	32,72%
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	24%	---	24%
Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica	25%	0,72%	25,72%

## CONCLUSIONI



## **CONCLUSIONI**

L'insieme delle misure che sono state qui riportate ha senza dubbio contribuito ad inserire elementi di maggiore flessibilità nell'ambito del nostro sistema previdenziale.

Quanto evidenziato nell'ambito della presente ricerca mette anche in risalto, però, come tali interventi siano per lo più parziali, riferiti quindi a specifiche categorie, o comunque abbiano carattere temporaneo e non strutturale.

È sostanzialmente mancata l'idea di una riforma complessiva ed organica capace di disegnare per il lungo periodo uno scenario di welfare sostenibile, certo ed equo per le generazioni attuali e future, garantendo nel tempo gli elementi fondamentali di qualsiasi sistema pensionistico che sono la stabilità delle norme e la sostenibilità economica.

La maggior parte delle scelte effettuate sono state orientate più che altro a risolvere situazioni di particolare difficoltà e disagio, mitigando per taluni soggetti gli effetti della Riforma Fornero, mentre occorrerebbero ulteriori strumenti in grado di assicurare una riqualificazione del sistema complessivo di welfare, con la finalità di garantire universalmente da un lato maggiore equità e dall'altro la certezza del diritto e, con essa, un contesto economico più favorevole alla crescita ed allo sviluppo delle imprese italiane.

Occorrerebbe, pertanto, ripensare il sistema previdenziale attraverso scelte organiche che evitino la logica fino ad oggi seguita degli interventi emergenziali ed abbiano invece la capacità nell'immediato di guardare al futuro ed ai cambiamenti che sono necessari per affrontare le sfide dell'evoluzione in atto.



